# N O T A I O AVV. ALESSANDRO DE CICCO

PIOLTELLO (MI) - Via Roma, 99/A Tel. 02.92148338 - Fax 02.92148378 LAINATE - Viale Rimembranze, 28 Tel. 02.89651965 - Fax 02.99760316

Repertorio n.31047

Raccolta n.18855

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre. (1 ottobre 2018)

In Pioltello (MI) alla via Roma  $\rm n.99/A$  nel mio studio sito al piano terra.

REG.TO A MILANO 2 IL 17/10/2018 AL N° 51401 SERIE 1T ESATTI EURO 200,00

#### NOTAIO ROGANTE

Avanti a me Avv. Alessandro De Cicco Notaio in Pioltello, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, si sono

#### COSTITUITI

- RIVIZZIGNO Pietro, nato a Brindisi in data 23 luglio 1955, residente in Lesmo (MB) alla via Ugo Foscolo n.12, codice fiscale RVZPTR55L23B180J, che interviene in proprio ed in rappresentanza del signor VICO Augusto, nato a Milano in data 29 novembre 1960, residente a San Vito di Cadore (BL) alla via Sentinella n.9/E, codice fiscale VCIGST60S29F205L, giusta procura a rogito del dottor Ruggiero Orlando Notaio in Pieve di Cadore in data 27 settembre 2018 numero 85316, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"
- MAIOLO Daniele, nato a Brescia in data 14 ottobre 1984, residente in Isola Di Capo Rizzuto (KR) alla via Karl Marx n.111, codice fiscale MLADNL84R14B157Y.
- Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, tutti cittadini italiani.
- ART.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, tra i comparenti l'Associazione denominata

## "CODICE VIOLA"

- ART.2 L'Associazione ha sede in Lesmo (MB) alla via Ugo Foscolo n.12.
- ART.3 L'Associazione viene dotata di un fondo di complessivi Euro 60 (sessanta) costituito dal contributo iniziale che ciascun fondatore versa nelle casse sociali.
- ART.4 L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nei confronti di coloro che sono o sono stati colpiti dal tumore del pancreas e dei loro familiari.
- Si pone come supporto per tutte quelle persone che hanno in corso o hanno avuto il cancro, per le loro famiglie ed i loro amici, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie sulle cure esistenti per poter indirizzare gli stessi, ed anche per un sostegno psicologico.
- ART.5 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta su espressa volontà degli Associati.
- ART.6 L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nello statuto sociale facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che si allega sotto la lettera "B": l'assenza di fini di lucro,

l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative, la sovranità dell'assemblea, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART.7 I comparenti stabiliscono che per i primi due esercizi, il Consiglio Direttivo sia composto dai Membri Fondatori nelle persone di:

- RIVIZZIGNO Pietro Presidente e Tesoriere;
- VICO Augusto Consigliere;
- MAIOLO Daniele Consigliere.

ART.8 - Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto)

ART.9 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

## ATTO PUBBLICO

scritto da me Notaio parte a mano e parte con mezzo elettronico e da me Notaio letto con gli allegati alle parti che approvano il tutto e sottoscrivono alle ore tredici e venti, così come per la postilla

Occupa due pagine, compresa la presente, di un foglio.

Firmato: Pietro Rivizzigno, Daniele Maiolo, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)

Copia conforme all'originale, composta da due facciate di fogli uno, che si rilascia per uso legale.

Pioltello, 17/10/2018

ARRIVESTA DI PROTESTA IN MODE PROTESTA IN MODE TRANSPORTATION OF THE PROTESTALE RUGGIERO ORLANDO



Repertorio n. 85316

# -PROCURA SPECIALE-

------Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di

---27.9.2018---

In Pieve di Cadore, nel mio studio sito in via Nazionale

n. 37/b.——————

settembre.-

Avanti a me, dottor Ruggiero Orlando, Notaio residente

in Pieve di Cadore (BL), iscritto presso il Collegio

Notarile di Belluno, è presente il signor:-

- VICO AUGUSTO, nato a Milano il 29 Novembre 1960,

residente a San Vito di Cadore (BL) in via Sentinella

9/E, codice fiscale VCI GST 60S29 F205L, cittadino

italiano.----

Il costituito, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto

col quale conferisce-

# procura speciale

al signor RIVIZZIGNO PIETRO, nato a Brindisi il 23

luglio 1955, residente a Lesmo (MB) in via U. Foscolo n.

affinché in suo nome e vece, conto ed interesse ed

unitamente allo stesso procuratore e ad altri soggetti,

intervenga all'atto di costituzione di una Associazione

- 1 -

denominata "CODICE VIOLA", che avrà sede in Lesmo (MB), via U. Foscolo n. 12, e come finalità la solidarietà sociale nei confronti di coloro che sono o sono stati colpiti dal tumore del pancreas e dei loro familiari, ponendosi come supporto per tutte quelle persone che hanno in corso o hanno avuto il cancro, per le loro famiglie e i loro amici, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie sulle cure esistenti, per poter indirizzare gli stessi, anche per un sostegno psicologico.-Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione, a determinare il fondo e la finalità, convenire la durata, a sottoscrivere in nome e per conto del mandante il contributo iniziale, ad approvare liberamente lo statuto che disciplinerà la vita associativa, a procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo, ad accettare eventuali cariche, ad approvare e convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuni e convenienti .-Il tutto con promessa di avere, sin d'ora, per rato e valido l'operato del detto procuratore sotto gli obblighi di legge.-Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e esaurirsi in unico contesto e con espressa autorizzazione del procuratore a contrarre anche con sé

stesso ai sensi dell'art.1395 C.C
Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il costituit
prende atto che il Notaio rogante è il "titolare de
trattamento" dei "dati personali" contenuti nel present
atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che le
stesso Notaio, in quanto libero professionista iscritto
in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al
loro trattamento, anche in mancanza del consenso della
"parte", con autorizzazione di carattere generale
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali n. 4/2013 del 12 Dicembre 2013, pubblicata in
G.U. Serie Generale n. 302 del 27 Dicembre 2013.

	F	lich	nies	ito	io	nota	aio,	ho	ric	evu	to:	il y	pre	sen	te	att	
scr	itto	in	ı pa	rte	da	pe:	rson	a di	mi	a f	idu	cia	е:	in :	par	te	C
me	nota	aio	su	di	un	fo	glio	per	pa	gin	e t	re	ед	ar	te	del	. ]
qua	rta,	е	da	me	let	to	al o	cost	itu	ito	che	10	ar	pro	ova	ę	1
sot	tosc	riv	e c	on	me i	nota	aio.							-			
	Try	1	0	6	<u></u>	~		1	f.							-	
	1/1	_	Ų	1	L	مهر	كدما	U		0/4	<i>A</i> 1	<b>)</b>					_
									11/2	NA VO	(pH1))	A CONTRACTOR	A				
											den = 1= 8. 8. 1111		,,				
**************************************																	
MA - W	an a																
							***************************************										
								L. 18.7 -								*****	•
					an verse		•								********		
													~*****				
		M															
										10.0							
									***			,,					
																	_

#### ALLEGATO "B" AL NUMERO 18855 DI RACCOLTA

#### STATUTO



#### Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

- 1. È costituita un'Associazione denominata "CODICE VIOLA", con sede in Lesmo (MB).
- 2. L'Associazione non è a scopo di lucro, è apolitica e apartitica.
- 3. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.
- 4. La durata dell'Associazione è illimitata.

# Art. 2 - FINALITÀ SOCIALI

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nei confronti di coloro che sono o sono stati colpiti dal tumore del pancreas e dei loro familiari. Si pone come supporto per tutte quelle persone che hanno in corso o hanno avuto il cancro, per le loro famiglie ed i loro amici, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie sulle cure esistenti per poter indirizzare gli stessi, ed anche per un sostegno psicologico.

# Attività sociali

- 1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:
  - a) contribuire attivamente al miglioramento del **patrimonio informativo** esistente in Italia circa le necessità e i supporti indispensabili per i malati di cancro e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;
  - b) svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sul tumore del pancreas e sulle esigenze specifiche dei malati di questa patologia;
  - c) gestire attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
  - d) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione, promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia che da inguaribile diventa curabile e guaribile;

- e) promuovere la **cultura della prevenzione** e della considerazione personale e integrale del paziente;
- f) fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza;
- 2. Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta o indiretta con il suo campo di intervento, compresi Istituti ed Enti di ricerca.
- 3. L'Associazione inoltre ricercherà e promuoverà l'intesa con le associazioni degli utenti già esistenti, gli organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo della integrazione sociale del malato e della promozione della salute.
- 4. Infine svolgerà un'attività di promozione e formazione le finalità proprie, sollecitando attinente condividono partecipazione di quanti i dell'Associazione in modo da contribuire all'affermazione dei valori sociali anche tramite l'edizione e la stampa di pubblicazioni che non abbiano il carattere di stampa quotidiana e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria e da distribuire prevalentemente ai propri soci.

# Art. 3 - LOGO

- 1. L'associazione è contraddistinta dalla sigla " codice viola " e da un logo tipo che sarà il seguente:"

  CODICEVIOLA " La sigla e il logo sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.
- 2. È fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il logo per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## Art. 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

a. Socio fondatore: sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto;

- b. Socio onorario: può essere una persona fisica o giuridica, anche esterna alla Associazione, che si è particolarmente distinta per il supporto alle attività dell'Associazione, individuata dai soci fondatori e/o dal Consiglio Direttivo e approvata in modo unanime;
- c. Socio ordinario: sono tutti coloro che sono iscritti a libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

## Art. 5 - REGOLAMENTI

# Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda motivata per iscritto al Consiglio Direttivo, con allegata la dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto dell'Associazione.

A seguito della comunicazione di delibera favorevole, il socio ordinario versa la quota di Associazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il primo trimestre dell'anno solare di riferimento comporta la decadenza della qualifica di socio.

La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Il riconoscimento della qualifica di socio onorario è a insindacabile giudizio dei Soci fondatori e/o del Consiglio Direttivo.

# Art. 6 - STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il VicePresidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti qualora se ne ritenga la necessità di nomina.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

# Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari e dei regolamenti.
- 2. Hanno diritto di voto solamente i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'assemblea preveda l'elezione di cariche sociali, il diritto di voto, limitatamente a tale deliberazione, viene escluso ai soci iscritti da meno di tre mesi dalla data in cui si svolge; parimenti

- agli stessi (sia persone fisiche che legali rappresentanti di società o enti soci) è inibita la possibilità ad essere candidati alla cariche elettive.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la scadenza prevista dallo statuto, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con le norme statutarie e regolamentari.
- 4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti.
- 5. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei presenti.
- 6. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione, sarà tuttavia necessario:
  - a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto:
  - b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
- 7. L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno e, in ogni caso, una volta entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 8. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
  - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  - alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - alla nomina del collegio dei revisori dei conti;
  - alla modificazione dello statuto;
  - alla approvazione e/o alla modificazione dei regolamenti;
  - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
- 9. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto portato a conoscenza di ciascun socio, con qualunque mezzo di comunicazione che dia prova della avvenuta recezione, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 10. Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto

luogo;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 11. Ogni socio può farsi rappresentare da altro associato. Non saranno ammesse più di due deleghe per socio. Ciascun socio ha diritto a un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

#### Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Dura in carica due esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.
- 2. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.
- 3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente i soci; essi decadranno dall'incarico in caso di decadenza dalla veste di associato. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo legale rappresentante.
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il vicePresidente, se non nominati dell'assemblea.
- 5. Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, quali per esempio segretario e tesoriere, se non nominati dell'assemblea.
- 6. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i consiglieri dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
- 7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

- 8. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie di gestione, elaborerà i regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci.
- 9. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare commissioni e ogni altro organo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'Art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460.
- 10. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.
- 11. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo di lettera ordinaria o in caso d'urgenza anche a mezzo di telefono, fax, telegramma o posta elettronica, almeno un giorno prima dell'adunanza. È ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e qualora nominato, l'intero collegio dei revisori dei conti.
- 12. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 13. Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
- 14. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio

Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

## Art. 9 - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, egli dovrà possedere requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica di amministratore, lo stesso non potrà avere incarichi analoghi, in altre associazioni con medesimi scopi.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la cassa sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente provvede in particolare a far dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

## Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Qualora nominato il Collegio dei Revisori sarà eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili. È composto di tre membri effettivi e due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, di Statuto e dei Regolamenti, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
- 2. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che regolano le attribuzioni e il funzionamento del Collegio Sindacale cui siano attribuite funzioni di controllo contabile.

# Art. 11 - ESERCIZIO E BILANCIO

- 1. L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ciascun anno.
- Entro tale data dovrà essere presentato per l'approvazione il bilancio preventivo per l'annualità successiva.
- 3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consultivo relativo all'anno precedente.
- 4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n.2. È fatto divieto distribuire avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale neanche in modo indiretto, durante la vita la dell'Associazione, salvo che destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

# Art. 12 - FINANZE E PATRIMONIO

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- 1. dalle "Quote Associative annuali";

- 2. da versamenti volontari degli associati;
- 3. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituzioni di credito e da enti in genere;
- 4. da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- 5. da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

## Art. 13 - SCIOGLIMENTO

- 1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'artt. 27 del Codice Civile:
  - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - b) per le altre cause di cui all'articolo n.27 del Codice Civile;
  - c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.7.
- 2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe operante nell'ambito territoriale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

# Art. 14 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni.

Firmato: Pietro Rivizzigno, Daniele Maiolo, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)